BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III — Mogadiscio, 1° Gennaio 1952 — N. 1

SUPPLEMENTI PUBBLICATI NEL MESE DI DICEMBRE 1951:

Supplemento n. 1 al n. 12 del 1° dicembre 1951 contenente:

DECRETO n. 145 rep. del 29 novembre 1951: Tariffe postali e telegrafiche.

Supplemento n. 2 al n. 12 del 20 dicembre 1951 contenente:

ORDINANZA n. 26 rep. del 6 dicembre 1951: Ordinamento per l'esercizio della caccia nel Territorio della Somalia . . . . . .

Supplemento n. 3 al n. 12 del 31 dicembre 1951 contenente:

ORDINANZA n. 27 rep. del 7 dicembre 1951: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro . . . . . .

ORDINANZA n. 28 rep. del 23 dicembre 1951: Costituzione del Consiglio economico della Somalia . . . . . .

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1301: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950 . 5

1951

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 29 rep. del 23 dicembre 1951: Autorizzazione alla libera vendita di alcuni tipi di medicinali 6

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio - 1953 - 1618 — 100

1951

DECRETI:

DECRETO n. 148 rep. del 10 ottobre 1951: Concessione per l'esercizio di fornaci da calce al Sig. Hassan Ali Eibacar 8

DECRETO n. 149 rep. del novembre 1951: Riconoscimento alla Società Coloniale Italiana della libera disponibilità di un'area edilizia . . 9

DECRETO n. 150 rep. del 20 novembre 1951: Riconoscimento alla sig.ra Norma Savarese della libera disponibilità di un'area edilizia . . 9

DECRETO n. 151 rep. del 15 dicembre 1951: Nomina dei membri della Commissione consultiva per l'esercizio delle attività economiche per il biennio 1952-1953 10

DECRETO n. 152 rep. del 28 dicembre 1951: Proroga dei termini per l'applicazione del condono in materia di tasse e imposte indirette sugli affari di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 38 del 14 luglio 1950 11

DECRETO n. 153 rep. del 29 dicembre 1951: Nomina dei membri del Consiglio Territoriale per l'anno 1952 12

DECRETO n. 154 rep. del 28 dicembre 1951: Ricorrenze festive . . 14

DECRETO n. 155 rep. del 28 dicembre 1951: Disposizioni per disciplinare l'esercizio di quanto previsto dall'Ordinanza n. 43 del 18 luglio 1950 in materia di assicurazione contro le malattie per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione secondo le norme vigenti . 15

DISPOSIZIONE n. 10 del Controllore dei Prezzi dell'11 dicembre 1951: Prezzi di vendita dei carburanti a Mogadiscio e a Chisimaio . . 28

DISPOSIZIONE n. 11 del Controllore dei Prezzi del 15 dicembre 1951: Prezzi massimi di vendita del burro in scatola originario dal Kenya 29

DISPOSIZIONE n. 12 del Controllore dei Prezzi del 21 dicembre 1951: Prezzi massimi di vendita dello zucchero bianco cristallino d'importazione 30

PARTE SECONDA

Saline Somale S. A. — Estratto bilancio 31

S.A.C.A.S.B. — Soc. An. Commerciale Agricola Somala del Benadir — Avviso convocazione Assemblea 31

S.A.I.S. Soc. Agricola Italo Somala — Convocazione Assemblea . . 32

Soc. Romana di Colonizzazione in Somalia — Estratto verbale Assemblea 32

Impresa di Costruzioni Edili Stradali Italo Somala — Avviso convocazione Assemblea Generale 33

Ufficio Ind. Commercio Interno e Lavoro — n. 6 Avvisi ad Opponendum 33

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni — Avviso ad Opponendum . . . 35

PARTE PRIMA

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1301.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le norme necessarie per dare attuazione all'Accordo predetto, comprese quelle per regolare i rapporti fra l'Amministrazione centrale italiana e l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, secondo i principî ed i criteri dell'Accordo medesimo, nonchè quelle necessarie per l'ordinamento amministrativo contabile del territorio.

Art. 4.

L'Amministratore del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 5.

La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia è determinata, per ogni esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per l'esercizio corrente si provvede con i fondi stanziati allo scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana. Detti fondi saranno pertanto trasferiti, con decreti del Ministero del tesoro, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento amministrativo contabile di cui al precedente art. 3, è mantenuto in vigore, per le spese da farsi in Somalia, l'ordinamento amministrativo contabile approvato con il decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, emanato in applicazione del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646. Per le spese da farsi in Italia si osserveranno le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951.

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, il Guardasigilli: Zoli.

ORDINANZA n. 29 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza dell'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sull'assetto del regime giuridico nel territorio deve considerarsi tuttora in vigore, in quanto applicabile, la legge 22 maggio 1913, n. 468, che detta norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie;

RITENUTO che in considerazione del numero limitato di farmacie nel territorio, sia opportuno autorizzare la libera vendita di alcuni tipi di medicinali di uso comune, a modifica di quanto stabilito dall'art. 18 della citata legge n. 468;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;
SENTITO il Consiglio di Sanità della Somalia;

ORDINA

Art. 1.

E' autorizzato la libera vendita al minuto dei medicinali e degli articoli sanitari, specificati nell'elenco sotto riportato:

Ammoniaca
Alcool fino
Alcool denaturato
Acqua ossigenata
Acqua bidistillata fiale da cc. 10
Aspirina e prodotti vari
Acido borico
Borotalco
Bicarbonato di sodio
Benzonaftolo tavolette
Citrato di magnesio effervescente
Cremore di tartaro
Carte senapate
Carbone vegetale - tavolette
Dermatolo
Fenacetina tavolette
Gel di pectina fiale
Iodoformio
Latte in polvere
Penicilina oleosa e cristallizzata
Lino seme
Mannite
Multivitamine uso orale
Magnesio ossido
Olio di ricino
Olio di mandorle dolci
Olio fegato di merluzzo
Piramidone tavolette
Preparati di calcio uso endomuscolare
Preparati di calcio uso orale
Preparati iodici uso endomuscolare
Preparati iodici uso orale
Preparati di chinino uso endomuscolare ed orale
Preparati di guaiacolo tavolette
Paludrina
Preparati vari ricostituenti per uso endomuscolare ed orale per i quali non è prescritta la ricetta medica
Pomata al salicilato di metile
Pomata all'ossido di zinco
Pomata all'ittiolo
Pomata solfoalcalina
Pastiglie contro la tosse a base di mentolo ed eucaliptolo
Sali di frutta
Solfato di magnesio
Solfato di sodio
Salicilato di sodio tavolette
Thermogene

Cotone idrofilo sterile
Fasce
Garza sterile
Siringhe varie
Aghi per dette
Termometri.

Art. 2.

Coloro che intendano esercitare la vendita al minuto dei medicinali sopra indicati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 17 in data 15 settembre 1951.

Art. 3.

I medici dell'Amministrazione, aventi le funzioni di Ufficiale Sanitario, potranno effettuare in qualsiasi momento ispezioni sui medicinali posti in vendita.

Art. 4.

Nell'applicazione dei prezzi di vendita dovranno essere osservate le disposizioni in vigore e quelle che verranno successivamente emanate per disciplinare la materia.

Art. 5.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1952.

Mogadiscio, li 23 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 148 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia approvato con l'ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTA la domanda presentata in data 29 agosto 1951 dall'autoctono Hassan Ali Eibacar (Daud) intesa ad ottenere la concessione di mq. 3.400 (tremilaquattrocento) di terreno demaniale in località Hamar Geb Geb per la costruzione di n. 24 (ventiquattro) fornaci da calce di tipo somalo;

SENTITO il parere favorevole dell'Ufficio Minerario;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Hassan Ali Eibacar (Daud) è autorizzato a costruire ed esercire n. 24 (ventiquattro) fornaci da calce nell'appezzamento di terreno demaniale posto in località Hamar Geb Geb, della superficie di mq. 3.400 (tremilaquattrocento), indicato nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due ed è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del presente decreto.

Mogadiscio, li 10 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 149 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la domanda del 31 agosto 1951 presentata dalla Società Coloniale Italiana, intesa ad ottenere il riconoscimeno del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno concessole con decreto governatoriale n. 9830 del 31 luglio 1933, a scopo edilizio, a titolo oneroso, di proprietà demaniale facente parte del lotto 77 del P.R., confinante a nord con la strada prevista fra esso ed il lotto n. 78, a sud-est con la rimanente parte del lotto n. 77, ed a sud-ovest con la strada prevista tra esso ed il lotto n. 70;

CONSIDERATO che, come risulta dal foglio n. 43597 del 10 ottobre 1951 del Genio Civile la predetta società ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art 3 del disciplinare di concessione che forma parte integrante del predetto decreto governatoriale e che, come appare dal foglio n. 9264 del 29 ottobre 1951 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio gli stabili costruiti sul terreno anzidetto sono conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio per la città di Mogadiscio ed alle norme igienico-sanitarie;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta alla Società Coloniale Italiana la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 5760, sita in Mogadiscio, come descritta nel decreto governatoriale di concessione edilizia n. 9830 del 31 luglio 1933.

Mogadiscio, li 20 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 150 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tutt'ora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie

contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938;

VISTA la domanda del 23 novembre 1950 presentata dalla signora Norma Savarese, proprietaria di due chioschi situati all'inizio di Piazza Rava, angolo Viale Regina Elena, tendente ad ottenere la libera disponibilità del terreno sul quale gli immobili sono stati costruiti;

VISTA la deliberazione dell'82ª seduta della Commissione Edilizia Municipale con la quale si autorizzava l'ampliamento dei due chioschi sopradescritti, la cui superficie complessiva risulta ora di metri quadrati 117,20;

VISTA la dichiarazione contenuta nel foglio n. 2997 del 18 gennaio 1951 del Genio Civile attestante che i due chioschi sono costruzioni decorose che non nuocciono al traffico ed all'estetica della Piazza Rava;

CONSIDERATO che per le difficoltà inerenti allo stato di guerra non si potè provvedere all'emanazione dei provvedimenti formali di rito, tra cui il decreto di concessione edilizia;

CONSIDERATO d'altra parte, che nei riguardi del terreno stesso non vi è stata a tutt'oggi azione od opposizione da parte di terzi;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

CONSIDERATO che la richiedente ha effettuato il pagamento del terreno in questione mediante versamento all'Ufficio Tasse Affari (bolletta n. 67 del 21 agosto 1951) della corrispondente somma in somali di lire 234,40, prezzo del terreno in questione, come risulta dal foglio n. 42822 del 9 agosto 1951 del Genio Civile;

DECRETA:

E' riconosciuta alla Signora Norma Savarese la concessione edilizia e, conseguentemente, la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 117,20 in Mogadiscio, rappresentata da due piccoli lotti situati all'imbocco di Piazza Rava, verso il Viale Regina Elena, su ognuno dei quali è stato costruito un chiosco in muratura.

Mogadiscio, li 20 novembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 151 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 17 di rep., in data 15 settembre 1951, relativa alla disciplina delle attività economiche nel Territorio;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina dei membri della Commissione consultiva prevista dall'art. 4 dell'ordinanza precitata;

VISTO il verbale di riunione del Consiglio Territoriale, in data 30 maggio 1951, dal quale risulta la designazione, da parte del Consiglio Territoriale stesso, dei quattro membri della Commissione consultiva previsti dall'art. 4 dell'ordinanza precitata;

VISTA la lettera n. 846, in data 18 ottobre 1951, della Camera di Commercio della Somalia, con la quale vengono designati i due membri della Commissione consultiva stessa previsti dall'art. 4 dell'ordinanza precitata;

DECRETA:

Sono nominati, per il biennio 1° gennaio 1952-31 dicembre 1953, membri della Commissione consultiva, per l'esercizio delle attività economiche, prevista dall'art. 4 dell'ordinanza n. 17 di rep. specificata nelle premesse, quali rappresentanti delle categorie economiche della Somalia, i sottosegnati:

Ing. Rambelli Giacinto — designato dalla Camera di Commercio della Somalia;

Rag. Corà Mario — id.;

Sig. Islao Omar Ali — designato dal Consiglio Territoriale;

Sig. Hagi Abdullai Scirua — id.;

Sig. Hagi Osman Aden — id.;

Sig. Abdulkadir Mohamed Aden — id.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 152 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la propria ordinanza n. 38 in data 14 luglio 1950;

RAVVISATA l'opportunità di consentire ulteriormente l'applicazione del condono delle sopratasse e delle pene pecuniarie previste dalle varie disposizioni in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, concesso con l'art. 11 dell'ordinanza n. 38, in data 14 luglio 1950, a quanti, per circostanze diverse non poterono usufruire nel termine fissato del provvedimento stesso;

RITENUTO altresì opportuno concedere una riduzione delle sanzioni di carattere pecuniario comminate per la regolarizzazione di atti, denunzie e documenti che non possono beneficiare della proroga del condono in precedenza concesso, per essere le formalità cui si riferiscono di data posteriore all'entrata in vigore della predetta ordinanza n. 38;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine fissato con l'art. 11 dell'ordinanza n. 38, in data 14 luglio 1950, per la regolarizzazione, in esenzione da sopratasse e da pena pecuniaria, di atti, scritti e provvedimenti in genere soggetti a tasse ed imposte indirette sugli affari, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1952.

Art. 2.

E' consentita nello stesso termine e con riduzione ad un quarto delle sopratasse e della misura minima e massima delle pene pecuniarie previste dalle singole disposizioni in materia di tasse sugli affari, le regolarizzazione di atti, scritti, denunzie e provvedimenti in genere stipulati, redatti ed emanati dopo la scadenza dei termini previsti dal precitato decreto di condono, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, siano già scaduti i termini per il pagamento delle tasse ed imposte dovute.

Art. 3.

Le penalità eventualmente già corrisposte alla data di emanazione del presente decreto non sono repetilibi.

Mogadiscio, li 28 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 153 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto l'Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la propria ordinanza n. 18 in data 20 ottobre 1951;

VISTI i risultati delle operazioni di designazione dei candidati al Consiglio Territoriale per l'anno 1952;

DECRETA:

Art. 1.

Il Consiglio Territoriale della Somalia per l'anno 1952 è composto delle seguenti persone:

Rappresentanza regionale

Abdurahman Abdi
Abicher Hagi Abdi
Aden Abdi
Daher Set Giama
Doale Cahie
Farah Barre Mussa
Hagi Abdulkadir Abubaker
Hagi Hasci Giama
Hagi Maio Nur
Hagi Mohamud Elmi
Hagi Mussa Bogor
Hagi Said Mussa
Iman Osman Ali
Islao Omar Ali
Iusuf Farah
Iusuf Nur Islam
Mahallim Eden Mohamed
Mohallim Omar
Scek Hassan Scek Mohamed Oiaie
Scek Mohamed Hassan Ali
Scerif Abdullahi Scerif Abdurahmán

Rappresentanza politica

Aden Abdulla Osman
Aden Scire Giama
Geilani Malak Osman
Hagi Farah Ali Omar
Hagi Mohamed Hussein Ahmud
Hagi Salah Scek Omar
Hussein Ahmed Ali
Islao Mahadalle Mohamed Mahadalle
Mohamed Abdi Nur
Mohamed Scek Osman Hailè
Scek Mohamud Mohamed Farah

Rappresentanza economica

Aba Ali Aba Nur
Abdalla Mukadi Dieban
Bigi dott. Ferdinando
Falcone dott. Antonino
Hagi Hassan Farah
Hagi Mohamed Fodle
Ismail Giama Gis
Monti dott. Francesco.

Rappresentanza culturale

Scek Nur Hussein.

Rappresentanza delle comunità minori

Abdulkamid Salim
Ahmed Fadel Hasham
Bona avv. Francesco.

Art. 2.

Le spese per il funzionamento del Consiglio Territoriale per l'anno 1952 graveranno sull'art. 16 del Bilancio per l'esercizio finanziario in corso, e sul corrispondente articolo del Bilancio per il successivo esercizio.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 154 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

CONSIDERATA l'opportunità di emanare disposizioni regolanti la materia delle ricorrenze festive nel Territorio;

DECRETA:

Art.

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, i giorni seguenti:

Tutte le domeniche;
il 1° gennaio;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa di S. Giuseppe;
il 1° maggio - Festa del lavoro;
il giorno dell'Ascensione;
il 2 giugno - Fondazione della Repubblica Italiana;
il giorno del Corpus Domini;
il giorno dell'« Id el Fitr » (chiusura del Ramadan) ed i due giorni seguenti;
il giorno della festa di SS. Pietro e Paolo;
il primo giorno dell'anno somalo;
il giorno dell'Assunzione;
il giorno dell'« Id el Adha » (Arafat) ed i due giorni seguenti;
il 24 ottobre - Giornata delle Nazioni Unite;
il giorno di Ognisanti;
il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;
il 21 novembre - Festa della Somalia;
il giorno della nascita del Profeta;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il 26 dicembre.

Art. 2.

Negli Uffici pubblici verrà osservato l'orario ridotto nei giorni seguenti:

Tutti i venerdì;
11 febbraio - Conciliazione;
il giorno del Capodanno dell'Egira;
10 dicembre - Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo.

Art. 3.

Nelle ricorrenze del 1° maggio, festa del lavoro; del 2 giugno, fondazione della Repubblica Italiana; del 24 ottobre, giornata delle Nazioni Unite e del 21 novembre, festa della Somalia, ai lavoratori dipendenti sia da enti pubblici che da imprenditori privati — i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera — spetterà la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, spetta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività spetta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente alla aliquota giornaliera.

Mogadiscio, li 28 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 155 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA l'ordinanza n. 43 del 18 luglio 1950;

RITENUTA l'opportunità di disciplinare organicamente l'esecuzione di quanto previsto dalla predetta ordinanza in materia di assicurazione contro le malattie per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione secondo le disposizioni vigenti;

DECRETA:

TITOLO I.

Persone assicurate.

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai lavoratori di ambo i sessi occupati presso Enti, Aziende industriali, commerciali, agricole, di tra-

sporto, d'assicurazione, artigiane e cooperative, per i quali è tuttora vigente l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

L'obbligo dell'iscrizione alla Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia — Gestione Malattie — incombe a tutti gli Enti, Aziende e datori di lavoro in genere da cui dipendono i lavoratori indicati nel precedente articolo, fatta eccezione per i lavoratori rientranti sotto il regime assicurativo disciplinato dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i dipendenti statali e dalla legge 28 luglio 1939 n. 1436 sulla istituzione di un Ente Nazionale di Previdenza per i dipedenti di Enti di diritto pubblico.

Art. 3.

L'iscrizione presso la Cassa decorre dal giorno in cui il lavoratore ha iniziato il suo rapporto di lavoro e cessa quando tale rapporto venga a mancare nei confronti dell'iscritto per licenziamento o per dimissioni.

In caso di cessazione del rapporto di iscrizione con la Cassa non è ammesso, nè a favore del datore di lavoro nè a favore del lavoratore, alcun rimborso dei contributi versati. L'obbligo della iscrizione sussiste anche per i lavoratori a domicilio.

Art. 4.

Il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso dal lavoro conserva il diritto alle prestazioni per il tempo e nei limiti che sono indicati nei successivi articoli.

Art. 5.

Agli effetti delle disposizioni che seguono, per malattia s'intende ogni alterazione dello stato di salute, oggettivamente e clinicamente constatabile, che richieda l'intervento del medico e la somministrazione di mezzi terapeutici.

Art. 6.

Il rapporto assicurativo non subisce limitazioni in relazioni alla età dell'assicurato, salvo l'osservanza da parte del datore di lavoro delle leggi di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 7.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni di legge ed analogo diritto si estende ai componenti il nucleo familiare del lavoratore stesso.

Agli effetti del diritto alle prestazioni, da concedersi secondo le norme successivamente precisate, sono considerati componenti il nucleo familiare del lavoratore:

a) la moglie, purchè non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua colpa;

b) il marito, se di età superiore ai 60 anni o anche inferiore, se permanentemente invalido al lavoro, purchè non separato legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua colpa;

c) i figli legittimi, naturali ed adottivi fino all'età di 18 anni e senza limiti di età se permanentemente invalidi al lavoro;

d) le figlie nubili senza limiti di età semprechè siano viventi a completo carico del lavoratore;

e) i genitori a carico del lavoratore purchè abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 anni per la madre e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

f) i genitori adottivi e gli affilianti del lavoratore alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per i genitori (lett. e);

g) i fratelli e le sorelle del lavoratore, purchè si trovino nelle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per i figli e per le figlie (lett. c) e d);

h) gli esposti regolarmente affidati, alle stesse condizioni e limiti rispettivamente previsti per i figli e le figlie nubili (lett. c) e d).

Art. 8.

Per tutti i familiari come sopra considerati è richiesto l'essenziale requisito della vivenza a carico.

Tale requisito si verifica nei casi in cui il lavoratore provvede abitualmente ed in forma totale o prevalente al mantenimento dei familiari che si trovino in condizioni di effettivo bisogno e che, comunque, non prestino attività redditizia in proprio o per conto di terzi.

Art. 9.

In ogni caso sono escluse dal diritto alle prestazioni le persone occupate in lavori remunerati, anche se non sussista per esse l'obbligo dell'assicurazione malattia.

Art. 10.

Il requisito di vivenza a totale carico è da ritenersi presunto per il coniuge ed i figli.

Art. 11.

Dovrà essere comprovato, invece, con atto notorio od altro documento probatorio che i genitori e le persone equiparate ai discendenti e agli ascendenti non abbiano cumulativamente per altri cespiti diretti o mediati oppure per pensioni, un reddito, d'importo superiore a So. 150 mensili se trattasi di due familiari coniugi, o se non coniugati, So. 100 per ogni singolo familiare.

Art. 12.

Il limite di età di 18 anni di cui ai familiari indicate alle lettere c), g) e h) non subisce alcuna modificazione, salvo l'eccezione prevista alla lettera d) dell'art. 7.

Art. 13.

Per invalido al lavoro s'intende la persona la cui capacità al guadagno, in occupazione che si confanno alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno del 50% di quella normale.

Tale invalidità deve essere provata con dichiarazione rilasciata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro o, in mancanza, con un certificato medico. In quest'ultimo caso il riconoscimento dell'invalidità è subordinato al giudizio della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

TITOLO II

CAPO I

Le prestazioni dell'assicurazione. Misura, limiti e modalità per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ed economiche.

Art. 14.

L'assistenza della Cassa comprende:

1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;
2) l'assistenza specialistica ambulatoria;
3) l'assistenza farmaceutica;
4) l'assistenza ospedaliera;
5) l'assistenza ostetrica;
6) l'assistenza pediatrica;
7) le assistenze integrative;
8) la concessione di una indennità di malattia.

Art. 15.

Il diritto alle prestazioni sanitarie — anche per i familiari aventi titolo — sussiste dall'atto in cui si perfeziona il rapporto di lavoro e per tutta la durata del rapporto stesso, salvo le eccezioni previste dai successivi articoli 40 e 41.

Art. 16.

Alla concessione delle prestazioni sanitarie elencate dai numeri 1 a 7 dell'art. 14 la Cassa provvede attraverso la propria organizzazione e attrezzatura sanitaria senza differenziazione di categorie di lavoratori e per tutti i componenti il nucleo familiare a carico del lavoratore.

Art. 17.

Il rapporto assicurativo si concreta dal primo giorno di iscrizione, dando automaticamente il diritto al lavoratore ed ai componenti il nucleo familiare di fruire rispettivamente delle prestazioni previste dall'art. 14 numeri da 1 a 8 per il primo e dal 1 a 7 per il secondo.

Art. 18.

Le assistenze di cui ai numeri da 1 a 6 dell'art. 14, sono concesse sino al limite massimo di 180 giorni continuativi o complessivi nell'anno solare.

Art. 19.

L'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione gratuita dei medicinali ed altri mezzi terapeutici, incluse le specialità che siano indispensabili e che non possano essere sostituite con i comuni preparati galenici. Di tali specialità sarà predisposto un apposito elenco dalla Cassa, da approvarsi dall'Ispettorato di Sanità.

La Cassa stessa allo scopo di rendere l'organizzazione assistenziale più aderente alle reali esigenze dei propri servizi sanitari è autorizzata a tenere un armadio farmaceutico sotto la vigilanza del dirigente sanitario della Cassa stessa ad esclusivo uso interno. Detto armadio farmaceutico sarà limitato ai medicamenti composti e specialità medicinali messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.

Art. 20.

Il ricovero in ospedale o case private di cura è previsto per le forme morbose non curabili a domicilio e tali riconosciute dall'Organo tecnico della Cassa.

Art. 21.

L'assistenza ostetrica è concessa a domicilio in caso di parto normale ed in ospedale per parto distocico.

Tuttavia l'assistenza ostetrica ospedaliera potrà essere concessa di volta in volta, dietro richiesta della parte interessata, anche nel caso di parto normale e per aborto spontaneo ove, a giudizio dell'Organo tecnico della Cassa, condizioni igienico-ambientali e ragioni di ordine sanitario lo consiglino. In questo caso la Cassa assumerà l'onere corripondente a una degenza di giorni otto a tariffa minima e alla quota prevista nella tariffa ospedaliera per l'assistenza al parto normale.

Art. 22.

In relazione al limite massimo di cui al precedente articolo 18, per i casi di malattia che si iniziano in un anno solare e si protraggono in quello successivo, i giorni relativi al periodo di assistenza sono riferiti ai rispettivi anni solari.

Art. 23

All'assicurato sia esso lavoratore o familiare che ha raggiunto il limite massimo stabilito non compete alcun'altra prestazione anche se entro tale periodo egli abbia fruito solo parzialmente del genere e della specie delle assistenze previste.

Art. 24.

La concessione delle prestazioni in favore dei familiari è disciplinata dalle stesse norme, condizioni e limiti stabiliti per l'iscritto principale ed è sempre conseguente al diritto all'assistenza del lavoratore capo famiglia.

Art. 25.

Per i familiari il periodo di degenza in ospedale o casa di cura a carico della Cassa ha la durata massima di 30 giorni continuativi o complessivi nell'anno solare.

Il riconoscimento della degenza non ha luogo per i casi di malattie nervose e mentali e per quelle ad andamento cronico.

Art. 26.

Il lavoratore con qualifica di operaio, colpito da malattia, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata come all'art. 28 qualora concorrano le seguenti condizioni;

a) che la malattiia sia di durata non inferiore ai 3 giorni e sia tale da costringere il lavoratore, a giudizio del competente servizio medico, ad astenersi dal lavoro;

b) che il lavoratore non si trovi in alcuna delle condizioni previste negli articoli 43, 44, e 46.

Art. 27.

L'indennità non è dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore, pur essendo ammalato, percepisca il salario dal datore di lavoro o comunque benefici di un trattamento economico anche da parte di un altro Ente, di ammontare uguale o superiore a quello dell'idennità di malattia.

Ove il trattamento economico sia inferiore la Cassa provvederà ad integrazione fino a concorrenza.

La presente disposizione non si applica quando il trattamento economico sia percepito dal lavoratore durante la malattia in forza di un suo atto di previdenza volontaria.

Art. 28.

Per determinare l'entità dell'indennizzo da liquidare agli aventi diritto, si deve assumere a base di calcolo il complessivo importo delle retribuzioni effettivamente percepite nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente il giorno in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per malattia.

Accertata l'ammontare di detta retribuzione, comprensiva di tutti gli elementi che la costituiscono, si farà luogo al ricavo del quoziente giornaliero, ponendo a divisore il numero delle giornate lavorative del periodo quadrisettimanale o mensile relativo alla stessa retribuzione assoggettata a contributo.

Computando sul quoziente così ricavato l'aliquota del 50%, si ottiene infine l'indennità da erogare, pari alla metà dell'itera ed effettiva retribuzione giornaliera.

In caso di attività non continuativa nel periodo predetto, l'indennità verrà corrisposta in misura tripla della retribuzione media oraria globale che si ottiene dividendo il guadagno percepito dall'operaio nel periodo predetto per il numero delle ore di lavoro effettuate nel periodo stesso.

La indennità deve essere corrisposta per le domeniche e le festività in genere.

Art. 29

La indennità decorre dal quarto giorno di malattia e sarà corrisposta per un periodo massimo di 150 giorni nel corso di un esercizio finanziario.

Nel caso di malattie che abbiano inizio in un esercizio finanziario e si protraggano in quello successivo, i giorni indennizzati saranno riferiti, per la copertura del periodo massimo indennizzabile, ai rispettivi esercizi finanziari.

Fermo quanto sopra disposto, il lavoratore che abbia percepito in continuazione, anche in due esercizi finanziari, il massimo di 150 giorni — e a questo particolare effetto si considerano in continuazione quelle malattie che sopravvengono quando fra un periodo e l'altro di indennità non siano decorsi più di 60 giorni — non avrà diritto a nuova indennità se non sono trascorsi 75 giorni di cui 15 lavorativi.

Art. 30.

Il periodo annuo di 150 giorni, precedentemente previsto, è ridotto a giorni 90 e la indennità non potrà essere corrisposta per più di tre anni consecutivi, qualora il lavoratore sia affetto da malattia ad andamento cronico che non dipenda da ferite o minorazioni riportate in guerra.

In caso di contestazione sulla cronicità, questa dovrà formare oggetto di accertamento medico collegiale.

La dichiarazione di cronicità non pregiudica il diritto del lavoratore a percepire la indennità che gli possa competere per malattia di origine e di natura diversa.

Art. 31.

L'indennità non è dovuta alla donna lavoratrice in caso di parto, per tutto il periodo durante il quale il rapporto di lavoro rimane interrotto a norma di legge, a meno che, durante tale periodo, la donna sia affetta da malattia non connessa allo stato di gravidanza, di parto o di puerperio. L'indennità stessa sarà invece corrisposta nei casi di malattia anche connessa allo stato di gravidanza o di puerperio che sia in atto fuori del periodo di interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro.

Art. 32.

Non si fa luogo a carenza in caso di continuazione di malattia. Si considera come tale la ricaduta nella stessa malattia od altra conseguenziale entro 30 giorni dalla data del certificato di guarigione della malattia precedente.

Art. 33.

L'indennità di malattia viene pagata settimanalmente in via posticipata.

Art. 34.

Se in conseguenza della malattia il lavoratore è ricoverato in ospedale o casa di cura a spese della Cassa, la indennità di malattia viene ridotta durante il periodo di ricovero a due quinti della misura normale e sarà corrisposta per il massimo di un mese. Se il lavoratore abbia familiari viventi a carico la indennità viene ridotta a 2/3 della misura normale e sarà corrisposta per tutto il periodo di ricovero. In entrambe le ipotesi non si potrà superare il periodo massimo indennizzabile di 150 giorni.

Art. 35.

In caso di eccezionale morbilità verificatasi tra gli iscritti o in altri casi di comprovata forza maggiore che pongano la Gestione Malattie nelle condizioni di non poter far fronte nei riguardi dei lavoratori stessi agli obblighi di legge, la Cassa dietro approvazione dell'Amministratore potrà ridurre temporaneamento la misura delle indennità.

Art. 36.

In caso di morte del lavoratore, al coniuge, o in mancanza, ai congiunti viventi a totale carico del lavoratore stesso, sarà corrisposto un sussidio a titolo di concorso per spese funerarie nella misura di So. 200.

CAPO II.

Prestazioni integrative e copertura assicurativa

Art. 37.

I benefici di cui al numero 7 dell'art. 14 potranno avere per oggetto:

a) protesi dentaria;

b) protesi ortopediche ed oculari, sempreché si tratti di prima, concessione;

c) **gli ochiali**;

d) altri presidii terapeutici (cinti erniari e simili, ginocchiere, calze e ventriere elastiche ecc.).

Art. 38.

La concessione di tali prestazioni è subordinata:

— al giudizio degli Organi tecnici della Cassa sulla necessità della prestazione richiesta e per i casi in cui risultino seriamente menomate le condizioni fisiche dell'assicurato;

— al criterio di stretta prevalenza dei lavoratori rispetti ai familiari;

— alla disponibilità di bilancio;

— alla circostanza che esse non siano a carico, in tutto o in parte, di altre istituzioni previdenziali o assistenziali.

Art. 39.

La concessione dei predetti benefici è riconosciuta nella misura seguente:

a) protesi dentaria: So. 10 ad elemento e per un massimo di So. 200;

b) occhiali So. 15 per un solo paio, fornito di lenti normali per qualsiasi tipo di montatura e So. 20 per lenti speciali (astigmatiche toriche, bifocali a menisco, super radiali ecc.);

c) protesi ortopediche oculari: 50% sul preventivo di spesa anticipatamente approvato ed in base ai listini ufficiali di ditte specializzate, sino ad un massimo di So. 90/—;

d) altri presidii terapeutici: 50% sul preventivo di spesa anticipatamente approvato ed in base ai listini ufficiali di ditte specializzate, fino ad un massimo di So. 25/—.

Art. 40.

In caso che il lavoratore sia disoccupato o sospeso dal lavoro al momento della malattia, conserva il diritto, unitamente a quello per i suoi familiari, nel modo seguente:

1) ad una indennità giornaliera nella misura di 2/3 della indennità normale, qualora la malattia abbia inizio entro due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. Tale indennità non viene corrisposta qualora l'operaio percepisca il sussidio di disoccupazione;

2) alla assistenza ospedaliera qualora l'evento che dà luogo al ricovero si verifichi entro lo stesso periodo;

3) all'assistenza sanitaria (ambulatoriale e domiciliare) e farmaceutica per malattie che abbiano inizio entro sei mesi dalla data di cessazione o sospensione di lavoro. Qualora, entro lo stesso periodo, si verifichi il decesso del lavoratore, i congiunti viventi a totale carico avranno diritto al sussidio funerario.

Art. 41.

Per gli impiegati, nel caso di disoccupazione, il diritto alle prestazioni sanitarie permane inalterato unicamente per le malattie, iniziatesi entro due mesi dalla data di sospensione o cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro e per gli eventi — che dànno luogo ad erogazione di assegni — verificatesi nello stesso periodo.

Art. 42.

Il lavoratore in caso di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo in suo favore a rifusione di danni da parte di terzi, è tenuto a rimborsare la Cassa dell'ammontare dell'indennità corrisposte e delle spese delle assistenze prestate fino alla concorrenza della somma che il terzo gli ha versato a titolo di risarcimento.

TITOLO III

CAPO I

Limitazioni e decadenze al diritto alle prestazioni.

Art. 43.

Non ha diritto ad alcuna delle prestazioni di legge il lavoratore che si sia dolosamente procurata la malattia e la lavoratrice in caso di procurato aborto, ove sussistano gli estremi del reato.

Parimenti decade dal diritto a tutte le prestazioni il lavoratore che:

a) prolunghi ad arte o simuli malattie o ottenga dalla Cassa qualsiasi prestazione ed indennità cui non ha diritto od alteri o falsifichi certificati medici;

b) rifiuti di sottoporsi alla visita del medico di controllo, o non segua le cure mediche prescritte:

c) sia internato in casa di pena durante la malattia.

Nel caso previsto alla lettera a) il lavoratore è tenuto a rimborsare alla Cassa le indennità indebitamente riscosse e le eventuali spese incontrate dalla Cassa stessa.

Art. 44.

La decadenza dal diritto alle prestazioni potrà essere stabilita ad un periodo non superiore a sei mesi, a carico del lavoratore che per due volte sia stato sospeso dalle prestazioni per una delle cause indicate nell'art. 43.

Art. 45.

Durante il periodo della esclusione permane l'obbligo del versamento dei contributi, ma il lavoratore non ha diritto alle prestazioni previste dalle presenti norme.

I provvedimenti adottati nei confronti del lavoratore possono anche essere estesi ai componenti il nucleo familiare ai sensi dell'art. 24.

Art. 46.

Non compete la indennità di malattia, fermo rimanendo le altre assistenze, al lavoratore che:

a) abbia contratto la malattia per propria colpa;

b) sia colpito da malattie provocate da ubriachezza od abuso di alcoolici;

c) esca di casa senza regolare permesso del medico;

d) esegua, durante la malattia, lavori retribuiti;

e) si dedichi ad attività o comunque compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.

Art. 47.

All'assicurato che si sia trovato in una delle condizioni contemplate negli articoli 43 e 46 non potranno essere riconosciute prestazioni per una eventuale

nuova denuncia di malattia, qualunque sia la natura dell'evento morboso cui essa si riferisce, fino a quando non sia decorso un periodo di attesa di 20 giorni dalla data dell'evento che ha dato origine all'applicazione della sanzione.

Art. 48.

Le cause di esclusione, di decadenza e sospensione di cui agli articoli precedenti sono accertate dalla Cassa attraverso i suoi Organi tecnici e comunicate per iscritto all'interessato.

Contro la limitazione di cui sopra è ammesso ricorso in via amministrativa mediante lettera raccomandata, al Comitato Consultivo della Cassa, entro il termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione.

Nel caso di rigetto o di parziale accoglimento del reclamo, la comunicazione all'interessato conterrà una succinta indicazione dei motivi della decisione da notificarsi ugualmente a mezzo lettera raccomandata.

CAPO II

Competenza assicurativa.

Art. 49.

Non rientrano nella competenza della Gestione Malattie della Cassa ai fini dell'assistenza:

a) gli infortuni sul lavoro ai sensi della vigente legge in materia;

b) le malattie tubercolari che rientrano nel regime assicurativo di cui al r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche;

c) le malattie che siano assistite o indennizzate da altre forme obbligatorie di assicurazione o che comunque rientrino nella competenza di altre istituzioni ai fini della tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

TITOLO IV

Autorizzazioni, ricorsi, controlli e liquidazioni delle prestazioni.

Varie.

Art. 50.

Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e per l'assistenza sanitaria domiciliare verrà provveduto direttamente dai sanitari della Cassa e a mezzo medici esterni convenzionati.

Tuttavia, in casi di comprovata urgenza, è riconosciuto il diritto dell'assicurato di provvedere alle cure che lo stato di infermità esige, mentre si fa obbligo all'interessato di certificare l'urgenza stessa alla Cassa, alla quale è riservata la facoltà del riconoscimento o meno delle prestazioni sulla scorta dei propri accertamenti.

Art. 51.

La risoluzione delle eventuali controversie in ordine al giudizio di cronicità della malattia, per i casi in cui tale cronicità determini la applicazione di norme limitative del diritto alle prestazioni, è devoluta ad un collegio medico arbitrale al quale l'interessato può fare ricorso, a mezzo lettera raccomandata alla Cassa, entro 30 giorni decorenti dalla data della notifica del giudizio di cronicità.

Detto collegio arbitrale è composto di tre medici di cui: due prescelti rispettivamente dalla Cassa e dall'assicurato ed un terzo — che presiede il Collegio — designato di comune accordo dai primi due o, in mancanza, dall'Ispettorato di Sanità.

Sono a carico della Cassa gli onorari dovuti al medico da essa designato e al Presidente del Collegio, ed a carico dell'assicurato il compenso del medico di sua fiducia.

Art. 52

La Cassa esercita il controllo a mezzo di medici di sua fiducia sullo stato di infermità dell'assicurato che ha richiesto le prestazioni anche quando il medesimo sia degente in luoghi di cura.

Le amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere in ospedale i lavoratori assicurati per le malattie, salvo il rimborso, verso chi di diritto, delle spese di ospedalità. Esse devono permettere alla Cassa di fare visitare da ispettori medici di sua fiducia i lavoratori predetti degenti in ospedale.

Le amministrazioni ospitaliere hanno altresì l'obbligo di dare visione ed eventualmente copia all'interessata che dovrà sostenere le relative eventuali spese, dei documenti clinici e necroscopici relativi agli ammalati da essa ricoverati.

Art. 53.

L'assicurato incorre nella sospensione del diritto alle prestazioni per la malattia in corso qualora rifiuti di sottoporsi all'accertamento medico presso il proprio domicilio o in luogo di cura in cui è degente, oppure ometta di recarsi, salvo i casi di forza maggiore, alla visita di controllo presso il gabinetto medico all'uopo indicato.

L'esecuzione delle visite di controllo e di ogni altro accertamento medico da parte della Cassa non costituisce presunzione di riconoscimento del diritto alle prestazioni.

Art. 54.

L'assicurato può ricorrere avverso il giudizio del medico di controllo richiedendo alla Cassa, entro 10 giorni decorrenti dalla data in cui è stato espresso il giudizio, di essere sottoposto a visita medita collegiale.

Il Collegio medico è composto secondo la stessa procedura per le controversie sul giudizio di cronicità della malattia.

Art. 55.

Per essere ammesso a fruire delle prestazioni l'assicurato è tenuto ad osservare le norme che fanno parte del complesso delle presenti disposizioni, oltre a quelle che potranno essere eventualmente emanate in successione di tempo.

Art. 56.

Nei casi in cui l'assicurato richieda ed ottenga da parte della Cassa prestazioni in dipendenza di fatti dolosi o colposi che abbiano causato la malattia o ne abbiano aggravato le conseguenze, il diritto di regresso che il lavoratore o i suoi aventi causa possono vantare verso terzi, si intende trasferito alla Cassa e fino alla concorrenza del costo delle prestazioni riconosciute.

L'esercizio dell'azione di regresso da parte della Cassa verso il terzo responsabile, non sospende nè modifica il diritto dell'assicurato alle prestazioni.

Art. 57.

L'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di un anno dalla data dell'evento da cui ha origine il diritto alle prestazioni o dall'ultimo atto formale interruttivo della prescrizione.

TITOLO V

Contributi.

Art. 58.

La Cassa provvede agli scopi indicati dall'art. 14 con i contributi sotto indicati che gravano per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dei lavoratori:

1) cinque per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli operai e loro familiari;

2) tre per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari.

Art. 59.

La quota di contributo posta a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione.

Art. 60.

I contributi sono versati alla Cassa dal datore di lavoro, tanto per la quota a suo carico quanto per la quota posta a carico del lavoratore, non più tardi del quindicesimo giorno del periodo quadrisettimanale o mensile cui si riferiscono. Le aziende che effettueranno i versamenti oltre il termine medesimo saranno soggette, per il solo fatto del ritardo, al pagamento degli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

Art. 61.

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni ed inesattezze, a lui imputabili, circa i dati che debbono essere contenuti nelle denuncie relative ai lavoratori, senza pregiudizio, per la Cassa, di ogni azione diretta alla reintegrazione del danno eventualmente sofferto.

Art. 62.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni di legge da parte della Cassa anche nel caso in cui al verificarsi della malattia il datore di lavoro non abbia ottemperato al versamento dei contributi nel termine di cui all'art. 60. In tal caso, la Cassa si rivarrà sul datore di lavoro del costo delle prestazioni corrisposte, congiuntamento al pagamento dei contributi arretrati gravati degli interessi di mora previsti nell'art. 60.

Il datore di lavoro ha tuttavia diritto di ottenere la composizione amministrativa della pratica, purchè, entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso da parte della Cassa, ne faccia domanda corredata dai documenti che comprovino il pagamento dei contributi arretrati, degli interessi di mora e dell'importo delle prestazioni ridotto del 30 per cento.

Art. 63.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 64.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1952.

Mogadiscio, li 28 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 10 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dal'art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;

SENTITO il Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 10 dicembre 1951

DISPONGO:

a decorrere dall'11 dicembre 1951, i prezzi di vendita dei carburanti, sulle piazze di Mogadiscio e Chisimaio, restano fissati come segue:

Carburanti	Imbalaggio	Prezzo massimo all'ingrosso So. per gallone	Prezzo massimo al minuto	
			So. per gallone	So. per litro
Benzina	In fusti restituibili	3,66	3,84	0,85
Petrolio illuminante	In taniche non restituibili	3,33	3,50	0,77
Petrolio agricolo	In fusti restituibili	3,46	3,63	0,80
Petrolio agricolo	In taniche non restituibili	3,49	3,66	0,81
Nafta chiara	In fusti restituibili	2,87	3,01	0,66
Nafta chiara	In taniche non restituibili	2,80	2,94	0,65
Nafta scura	In fusti restituibili	2,50	2,63	-,—
Nafta scura	In taniche non restituibili	2,40	2,52	-,—
Nafta pesante	In fusti restituibili	2,27	2,38	-,—

Mogadiscio, li 11 dicembre 1951.

IL CONTROLLORE DEI PREZZI
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 11 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;

SENTITO il Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 10 dicembre 1951:

DISPONE:

a decorrere dal 15 dicembre 1951, i prezzi massimi di vendita del burro in scatola originario dal Kenya, restano fissati come segue:

ALL'INGROSSO — Franco magazzino grossista Mogadiscio per ogni scatola di gr. 453 netti So. 4,70.

AL MINUTO — Per ogni scatola di gr. 453 netti So. 5,20

Mogadiscio, li 15 dicembre 1951.

IL CONTROLLORE DEI PREZZI
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 12 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;

DISPONE:

a decorrere dal 21 dicembre 1951, i prezzi massimi di vendita dello zucchero bianco cristallino d'importazione, restano stabiliti come segue:

ALL'INGROSSO — Franco magazzino Mogadiscio per quantitativi non inferiori al quintale So. 222,— al quintale lordo per netto.

AL MINUTO — a Mogadiscio So. 2,35 al Kg.

Per le località esterne i prezzi di cui sopra dovranno essere maggiorati delle spese di trasporto, in conformità delle vigenti tariffe.

Mogadiscio, 21 dicembre 1951.

IL CONTROLLORE DEI PREZZI
G. Carnevali

PARTE SECONDA

SALINE SOMALE S. A.

Sede di Mogadiscio — Capitale L. 11.000.000

ESTRATTO BILANCIO

Il 29 Novembre 1951, si è tenuta a Roma, via Nazionale 172, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti delle Saline Somale S. A.

E' stato approvato il Bilancio al 30 Giugno 1951 nelle seguenti risultanze:

Attività	So.	596.737,25
Passività	»	596.196,65
Eccedenza attiva al 30 Giugno 1951	So.	540,60

Mogadiscio, 12 Dicembre 1951.

IL PRESIDENTE
dr. P. Gamberini

S. A. C. A. S. B.

SOC. AN. COMMERCIALE AGRICOLA SOMALA DEL BENADIR

Sede sociale: Mogadiscio — Capitale So. 50.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 16 gennaio 1952, alle ore 15, presso la sede sociale, in prima convocazione, ed ove questa andasse deserta sono riconvocati per il giorno successivo, alla stessa ora, sempre nella sede sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Approvazione del bilancio sociale es. 1951;
2. — Elezione nuove cariche sociali;
3. — Aumento del capitale sociale;
4. — Adeguamento dello statuto al nuovo Cod. Civile;
5. — Varie.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1951.

IL PRESIDENTE
Hagi Sufi Mohamed Dinle

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Società per Azioni con Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale versato So. 6.000.000

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti della Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.), già convocata per il giorno 18 Dicembre 1951, è indetta in seconda convocazione per il giorno 10 Gennaio 1952 alle ore 15,30 in Milano, presso la Società « La Centrale » in Via Dante n. 4, per deliberare sullo stesso

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;

2. — Bilancio e conto Perdite e Profitti al 30 Giugno 1951 e deliberazioni relative;

3. — Nomina di Consiglieri a complemento del Consiglio, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti inscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi, in Somalia; oppure presso l'ufficio di recapito della Società in Italia, a Genova, Via Petrarca n. 2/12; o presso la Soc. An. Fiduciaria Finanziaria Italiana « S.A.F.F.I. », in Milano, Via Dante n. 4.

A norma dell'Art. 11 dello Statuto Sociale sono anche ammesse le deleghe per semplice lettera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOC. ROMANA DI COLONIZZAZIONE IN SOMALIA

Sede in Chisimaio

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, tenutasi in Roma il 20 novembre 1951 ha deliberato:

1. — In sostituzione dei Consiglieri scaduti ha nominato i seguenti Consiglieri: Rosica, comm. Armando — Pricipe don Enrico Barberini — Marchese Patrizio Patrizi Montoro — Avv. Paolo dei Marchesi Serafini — dr. Angelo Pagliani — dr. Enrico Ghiggino.

Presidente ed Amministratore Delegato: Comm. Armando Rosica.

Sindaci effettivi: dr. Paolo Guerra — Pesidente; dr. Ludovico de Angelis; Rag. Angelo Sassaroli.

2. — Viene approvato il bilancio al 30 Giugno 1951 con le seguenti risultanze:

Attivo	L. it.	193.737.063
Spese e perdite	»	130.419.520
Utile netto	»	63.317.542

3. — Vengono inoltre approvate le seguenti modifiche allo statuto sociale:

a) L'art. 6° viene annullato e sostituito col seguente nuovo testo: « Art. 6°. Nel caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione ai soci in proporzione alle azioni da ognuno di essi possedute.

b) L'ultimo capoverso dell'art. 22 viene annullato e sostituito col seguente: « Trattandosi di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale.

c) L'art 24 viene modificato come segue: « Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

d) L'art 25 viene annullato e sostituito dal seguente:

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina un segretario e, se richiesti, due scrutatori fra i soci.

e) L'art. 26 viene soppresso.

f) A seguito della soppressione dell'art. 26, assume questo numero l'art. 27.

g) Viene creato inoltre un nuovo titolo col seguente nuovo art. 27: Titolo VIII — Art. 27. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile Italiano ».

IL PRESIDENTE
A. Rosica

IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI STRADALI ITALO SOMALA S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata per il giorno 20 Gennaio 1952, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima convocazione ed in seconda covocazione due giorni dopo (22-1-52) alla stessa ora negli Uffici dell'Amministratore Delegato Sig. Fascia in Via Trevis. Sarà discusso il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Nomina delle nuove cariche;
2. — Modifiche dello statuto sociale;
3. — Aumento di Capitale;
4. — Varie.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Fascia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il Commercio d'Importazione e di Esportazione

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Gette Uehelie Haio ha presentato domanda intesa ad

ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il Commercio d'Importazione e di Esportazione

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Rossati Anacleto Uberto ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il Commercio d'Importazione

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che la ditta Luigi Gallotti ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda d'importazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il Commercio d'Importazione e di Esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Abdulhamid Bin Salim Abdò — Sceibai — ha presen-

tato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il Commercio d'Importazione e di Esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che la Signorina Erminia Nella D'Angelo ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il Commercio d'Importazione e di Esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Aves Osman Abukar cabila Bendabò Rer Hamar ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 13 novembre 1951 il Sig. Lino Emilio ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 448,75 sito in proseguimento di via Ghisleri come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra